**Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-02-2016, n. 3903**

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 838/2014 proposto da:

Q.M. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CASTELLANO Michele, MICHELE LAFORGIA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato GALGANO Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

F.C., S.G., S.A., S.M.E., LLOYD'S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, PUBBLICO MINISTERO c/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

nonchè da:

S.G., S.M.E., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

Q.M. (OMISSIS), AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, F.C., SOCIETA' LLOYD'S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1631/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2013, r.g.n. 1076/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato ARNALDO DEL VECCHIO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE GALGANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Q.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, l'Azienda ospedaliera - Ospedale consorziale di Bari ed il prof. S.G. affinchè fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza di trattamenti chirurgici ai quali si era sottoposto a seguito di un infortunio verificatosi durante una partita di calcio; asserì, a sostegno della domanda, che i trattamenti non erano stati eseguiti in modo corretto e che per questo gli erano derivati postumi permanenti (lesione del nervo sciatico, con deambulazione incerta e accenno di zoppia).

Si costituì l'Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda;

all'Azienda si affiancò volontariamente la società di assicurazione Lloyd's, che intervenne in giudizio chiedendo pure il rigetto della domanda.

Si costituì anche il prof. S., chiedendo il rigetto della domanda e di poter chiamare in causa la propria società di assicurazione Unipol, che a sua volta si costituì.

Il Tribunale, espletata una c.t.u. sulla persona dell'attore, accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 47.548,26, oltre rivalutazione ed interessi e con il carico delle spese.

2. La pronuncia è stata appellata dal Q. e il relativo giudizio, interrotto per morte del prof. S., è stato riassunto dall'appellante nei confronti degli eredi F. C., S.G., A. e M.E..

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 2 dicembre 2013, ha respinto l'appello, confermando la pronuncia del Tribunale e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuno degli appellati.

Ha osservato la Corte territoriale che le censure contenute nell'appello - aventi ad oggetto l'entità della liquidazione del danno emergente, del lucro cessante, del danno biologico, morale ed esistenziale compiuta dal Tribunale - erano tutte da respingere.

In ordine alla liquidazione delle spese sanitarie, la Corte ha rilevato la mancanza di specificità della censura. Quanto al danno da lucro cessante, la sentenza ha osservato che l'appellante non aveva contrapposto alcuna argomentazione a quelle usate dal Tribunale, secondo cui il danneggiato non aveva fornito la prova di una qualche influenza del danno sulla capacità lavorativa; il deficit alla gamba sinistra, infatti, non sembrava potersi riverberare sull'attività di commercialista svolta dal Q.. In riferimento, poi, alla percentuale del danno biologico riconosciuta dal Tribunale, pari al 20 per cento, la Corte d'appello l'ha confermata, trovando detta percentuale un riscontro nella c.t.u. espletata; così come la Corte ha confermato la determinazione dell'invalidità temporanea in quattro giorni, come stabilito dal Tribunale. In ordine, infine, al danno morale ed esistenziale, la Corte barese ha affermato che la liquidazione separata del danno biologico e del danno morale - l'uno determinato in Euro 32.007 e l'altro in Euro 10.669 - integrava una somma idonea a ristorare integralmente il danno sia dal punto di vista della sofferenza fisiopsichica che da quello dei pregiudizi alla vita di relazione.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bari propone ricorso principale Q.M. con atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l'Azienda ospedaliera universitaria - Policlinico consorziale di Bari.

Resistono altresì S.G., A. e M.E., con separato controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Il ricorrente e gli eredi S. hanno depositato memorie.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

**Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente critica la sentenza in ordine a tutte le voci di danno liquidate. Si contesta, in particolare, la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, del danno biologico permanente e temporaneo e del danno morale. Il ricorrente trascrive ampie parti del proprio atto di appello ed osserva che la sentenza impugnata sarebbe dovuta pervenire a ben più elevate liquidazioni, valutando correttamente le prove dedotte. Si censura, specificamente, l'adesione da parte della Corte di merito alla determinazione delle percentuali di invalidità permanente compiuta dal c.t.u. e si contesta una non adeguata valutazione del fatto che la zoppia, in una persona ancora giovane, si sarebbe tradotta in grave sofferenza ed in una diminuzione del reddito.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Osserva il ricorrente che la Corte d'appello ha del tutto escluso la risarcibilità del c.d. danno esistenziale, che rappresenterebbe una specifica voce del danno non patrimoniale, anche dopo le note sentenze del 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte. La Corte d'appello non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le conseguenze sulla vita di relazione patite dal danneggiato in conseguenza dei postumi degli interventi, per di più tenendo conto che egli era uno sportivo.

3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.

3.1. Ed infatti - in disparte i profili di inammissibilità del primo motivo che, pur contestando l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, finisce col porre una censura in termini di vizio di motivazione, secondo l'ormai non più vigente versione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - è evidente che la complessa censura contenuta nel primo motivo si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione del merito. Ciò appare in modo palese là dove la complessa doglianza, che riporta ampi stralci dei motivi di appello, pone una serie di questioni relative alla concreta liquidazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, discutendo la decisione di secondo grado e sollecitando l'adozione di somme maggiori a titolo risarcitorio. Il che esula, evidentemente, dai limiti del giudizio di legittimità.

3.2. Non diverse considerazioni vanno compiute in relazione al secondo motivo di ricorso il quale, pur ponendo una censura di violazione di legge, si risolve anch'esso nel tentativo di ottenere una diversa decisione di merito, con riconoscimento di ulteriori somme a titolo di danno esistenziale. Ed è appena il caso di osservare che la sentenza impugnata, sia pure con sintetica motivazione, si è posta il problema ed ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale, specificando che la relativa liquidazione era comprensiva di tutti i pregiudizi, ivi compresi quelli di tipo esistenziale riguardanti la vita di relazione; sicchè il secondo motivo di ricorso finisce per non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre rimane esclusa l'esistenza della prospettata violazione di legge.

4. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 5, in materia di liquidazione delle spese di lite.

Osserva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel liquidare le spese di lite - nella somma di Euro 10.740 per ciascuno degli appellati - sulla base del valore così come indicato nell'atto di appello (Euro 500.000). A norma dell'art. 5 cit., invece, il valore della causa rilevante ai fini del compenso al difensore dovrebbe essere quello della somma attribuita alla parte vincitrice e non quella domandata; sicchè, al massimo, la liquidazione sarebbe potuta arrivare alla somma di Euro 7.920 per ogni parte.

4.1. Il motivo è fondato.

E' noto che la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato in più occasioni il problema del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, richiamando i principi del disputatum e del decisum (v., tra le altre, la sentenza delle Sezioni Unite 11 settembre 2007, n. 19014, nonchè le sentenze 12 gennaio 2011, n. 536, e 30 novembre 2011, n. 25553).

Occorre tuttavia rilevare che del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 5, applicabile ratione temporis al giudizio di appello celebrato davanti alla Corte d'appello di Bari, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il valore della causa si determina, nei giudizi "per pagamento di somme, anche a titolo di danno", sulla base della "somma attribuita alla parte vincitrice" e non della somma domandata. Tale disposizione va interpretata nel senso che, ove la domanda risarcitoria venga integralmente rigettata, è corretto liquidare le spese assumendo come valore della causa quello della domanda giudiziale (disputatum); ma se, com'è invece avvenuto nel caso di specie, la domanda è stata accolta in parte in primo grado e l'appello volto ad ottenere il riconoscimento di un risarcimento maggiore è stato respinto, il giudice di merito non può assumere come valore quello della domanda originariamente posta ed eventualmente ribadita in grado di appello. Pertanto, è solo in relazione alla somma attribuita che può essere pronunciata la condanna alle spese della parte appellante che, vincitrice in primo grado, è soccombente in appello.

Che questa sia l'interpretazione corretta, oltre che la più logica, è confermato indirettamente dallo stesso legislatore che, regolando di nuovo la materia col D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non applicabile nella presente fattispecie, ha ribadito il principio (art. 5, comma 1) esplicitandolo in maniera più chiara.

Da tanto consegue che la Corte barese non avrebbe potuto liquidare le spese assumendo come valore quello di Euro 500.000, indicato dall'appellante, perchè quella somma costituiva il disputatum, mentre la norma suindicata impone l'applicazione del principio del decisum.

All'accoglimento del motivo in esame segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con liquidazione delle spese del giudizio di appello in conformità ai criteri ora illustrati.

5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale S.G., A. e M.E. osservano di avere già rilevato nel corso del giudizio di appello che, a seguito della morte del prof. S., l'unica erede era la moglie F.C., avendo essi rinunciato all'eredità come da atto notarile depositato.

Insistono, perciò, affinchè la sentenza d'appello venga annullata in parte qua, con riconoscimento del loro difetto di legittimazione passiva.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza.

I ricorrenti, infatti, si limitano ad affermare la propria carenza di legittimazione passiva in base all'atto notarile di rinuncia all'eredità, affermando che l'atto del notaio Labriola di Bari è stato allegato al fascicolo di parte di costituzione in appello. Essi non indicano, però, se e dove tale atto sia concretamente reperibile nel fascicolo di ufficio a disposizione di questa Corte, in tal modo non rispettando i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 novembre 2011, n. 22726.

6. In conclusione, sono rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, ed è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; è accolto il terzo motivo del ricorso principale; la sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, Q.M. va condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate per ciascuno degli appellati in Euro 3.500.

In considerazione dell'esito del giudizio, si stima equo compensare integralmente le spese del presente grado.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna Q.M. al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate per ciascuno degli appellati in Euro 3.500. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016